



REGIONE MOLISE

Presidenza della Giunta regionale

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 26 DEL 02-05-2020

OGGETTO: REVISIONE TEMPORANEA DELLA PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO EROGATO DALLE AZIENDE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EX-TRAURBANO PER EFFETTO DELLA SITUAZIONE EMERGENZIALE COVID-19 IN ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, LETT. FF), DEL D.P.C.M. DEL 26 APRILE 2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Molise;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019";

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019";

RICHIAMATA

l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Molise n. 4 del 14 marzo 2020 con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, n. 5, del D.P.C.M. dell'11 marzo 2020, si è proceduto alla rimodulazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in

relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza Coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;

l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 11 del 24 marzo 2020 con cui, stante la proroga delle misure di cui al D.P.C.M. dell'11 marzo 2020, disposta con D.P.C.M. del 22 marzo 2020, si sono prorogati gli effetti della precedente ordinanza n. 4 del 14 marzo 2020 fino alla data di efficacia delle misure di cui al D.P.C.M. dell'11 marzo 2020;

l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 20 del 14 aprile 2020 con cui, stante la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 1, lett. ff), del D.P.C.M. del 10 aprile 2020, sono state confermate fino al 3 maggio 2020 le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 4 del 14 marzo 2020 ed i provvedimenti adottati dalla competente struttura regionale in attuazione delle stesse;

LETTO il DPCM del 26 aprile con cui si è disposto

i. all'art. 1, comma 1, lettera ff), che *“il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori”*;

ii. all'art. 3, comma 1, lettera f), che *“le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata”*;

iii. all'art. 7, comma 1, che *“Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid – 19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 8, nonché delle “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19”, di cui all'allegato 9”*;

iv. all'art. 7, comma 2, che *“In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto può integrare o modificare le “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19”, nonché, previo accordo con i soggetti firmatari, il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020”*;

RILEVATO che il DPCM del 26 aprile 2020, pur avendo introdotto specifiche misure di